

interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali ulteriori risorse finanziarie comunali, provinciali e regionali che possono essere messe a disposizione con le modalità di cui al comma 3, destinate al superamento del contesto critico in rassegna.

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 4.

1. Il commissario delegato trasmette, trimestralmente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi contenuti nel piano di cui all'art. 1, evidenziando le eventuali criticità e gli scostamenti dal cronoprogramma approvato, nonché le iniziative programmate per favorire la sollecita attuazione degli interventi.

Art. 5.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario dele-

gato è autorizzato a costituire un apposita struttura, composta da tre unità di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del Governo di Foggia. Al predetto personale è corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità mensile di posizione in godimento.

2. Al commissario delegato, in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, è riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2007.

Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che all'art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il raggiungimento delle finalità della medesima, che siano regolate le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;

Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare l'art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione delle indicazioni relative alle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 «Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella riunione del 24 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:

a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che già lo siano state;

c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.

2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla più ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalità di elezione delle cariche sociali.

Art. 2.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:

a) promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;

b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;

c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;

d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti come stabilito nella legge 21 ottobre 2005, n. 219 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari delle rispettive regioni, mediante convenzioni da stipulare con le medesime in conformità allo schema tipo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 219/2005.

2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.

Art. 4.

1. Le indicazioni sulle finalità statutarie di cui al presente decreto si applicano anche alle Associazioni e Federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale.

2. Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, perseguono lo scopo della promozione dell'informazione e sensibilizzazione della popolazione, volta a favorire il dono del sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici, in relazione al perseguimento delle necessità nazionali e internazionali.

Art. 5.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue e le associazioni e le federazioni delle donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; da quella data cesserà l'efficacia del decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 1991, n. 148, citato in premessa.

Roma, 18 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202

07A05428

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2007.

Iscrizione dell'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;